

**Oggetto: Contenzioso Catania Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 318/22 tra le parti Catania Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 906/23 del 30/06/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 450,00 oltre interessi per € 26,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 343,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 403,80 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 879,80;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 879,80 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 906/23 del 30/06/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 476,00 in favore di Catania Giuseppe nato a Messina il 16/09/78 c.f. CTNGPP78P16F158L tramite bonifico sul c/c IBAN IT08G 07601 16500 000002 718571 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 403,80 come da conteggio allegato, in favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio*





ME, giunto nei pressi dello svincolo di Taormina, veniva colpito da materiale bituminoso proveniente dalla corsia di accelerazione, dove vi erano dei mezzi pesanti impiegati nei lavori di bitumazione; che tale evento provocava danni al parabrezza dell'autovettura dell'attore per complessivi euro 838,14, come da perizia depositata agli atti; che la Polizia Stradale di Messina redigeva sull'accaduto il relativo rapporto; che, nonostante la lettera di messa in mora, inviata, via pec, il 19.04.21, l'ente convenuto non provvedeva a risarcire i danni lamentati; che essendo pacifica la responsabilità di quest'ultimo, avendo questo omesso, durante i lavori di bitumazione della carreggiata, di adottare le misure necessarie per evitare danni agli automobilisti di passaggio nel tratto autostradale interessato, chiedeva che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i danni subiti e che gli venisse corrisposta, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di euro 988,14, di cui euro 150,00 per le spese di perizia, oltre interessi legali e spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli indicati e produceva copia della lettera di messa in mora del 19.04.21, della perizia di parte e del rapporto della Polizia Stradale di Messina.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12.05.22 si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi agli operai della ditta "3 EFFE s.r.l." di Santa Teresa di Riva, incaricata, in data 22.03.21, di eseguire lavori urgenti di bitumazione sul tratto di autostrada percorsa dall'attore al momento del sinistro e ne chiedeva la chiamata in garanzia, nel merito, contestava la domanda dell'attore sostenendo che alla fattispecie in esame non era applicabile l'art. 2051 c.c. non essendo stato provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, eccepiva che la caduta di materiale bituminoso dal mezzo in opera era da considerarsi "caso fortuito", quale scriminante della responsabilità del custode, contestava, altresì, l'importo richiesto a titolo di quantum, in quanto eccessivo e non provato, chiedeva, quindi, il rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 27.05.22 veniva autorizzata la chiamata in causa della 3EFFE s.r.l. entro l'udienza che veniva fissata per il 28.10.22, la quale veniva rinviata per gli adempimenti di cui all'art. 320 c.p.c. all'udienza del 10.02.23, dove veniva



ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti e all'udienza del 20.04.23 veniva sentita la teste Pasqua Serafina, mentre il teste Bertolami Santi confermava la perizia da lui redatta depositata agli atti del fascicolo di parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 23.06.23, dove veniva assegnata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della 3 EFFE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale, sebbene regolarmente chiamata in causa con atto notificato in data 27.07.22, non si è costituita.

Sempre in via preliminare, va detto che in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando invece l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (Cass. Civ. n. 12811/2012; Cass. Civ. ordinanza n. 7096/19).

Nel merito la domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

E' stato sufficientemente provato, attraverso la testimonianza resa all'udienza del 20.04.23 dalla sig.ra Pasqua Serafina: (...ricordo che il 26 marzo 2021, verso le ore 17,00, io e mio figlio Catania Giuseppe, stavamo rientrando a Messina da Catania sulla sua auto Dacia grigia e percorrevamo l'autostrada, quando, giunti nei pressi di Taormina, si procedeva su unica corsia per lavori in corso. Ad un tratto ho visto un'impastatrice per fare l'asfalto ferma per lavori nella corsia chiusa al traffico che era in funzione e dalla quale volavano delle pietre che sono arrivate sul cofano e sul parabrezza della nostra auto. Preciso che in quel tratto vi erano lavori in corso di bitumazione. Quando siamo arrivati a Messina abbiamo constatato i danni sulla Dacia e per questo mio figlio quel giorno stesso si è recato a fare la denuncia...) che durante i lavori di bitumazione nel tratto autostradale, nei pressi dello svincolo di Taormina, da uno dei mezzi in azione cadeva materiale bituminoso che andava a colpire l'autovettura Dacia Duster, targata FS731YW, di proprietà dell'attore, che transitava



sul luogo, procurandogli danni al parabrezza.

All'attore spetta, pertanto, la somma, liquidata in via equitativa, non essendo la perizia di parte, sebbene confermata in udienza, prova idonea del "quantum", sulla base della testimonianza resa dalla teste Pasqua Serafina ("*...pietre che sono arrivate sul cofano e sul parabrezza della nostra auto. Preciso che in quel tratto vi erano lavori in corso di bitumazione. Quando siamo arrivati a Messina abbiamo constatato i danni sulla Dacia...*") e dei danni riscontrati nel rapporto della Polizia Stradale di Messina (*...cofano motore scheggiato lato destro; parabrezza abraso lato destro...*) che riferivano di danni al parabrezza e al cofano, tenuto conto dei prezzi di mercato dei pezzi di ricambio e della manodopera, alla luce della comune esperienza, di complessivi euro 450,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la 3EFFE s.r.l., vanno condannati, in solido, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione di riferimento da euro 0,01 ad euro 1.100,00, valori medi di liquidazione per le varie fasi del giudizio ed in conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 9556 del 2014 e ordinanza n. 369 del 2017, al pagamento della complessiva somma di euro di €. 343,00, di cui €. 43,00 per le spese di contributo unificato, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, Avv. Giuseppe Nuccio, che ha reso la prescritta dichiarazione.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. **Catania Giuseppe** contro il **Consorzio per le Autostrade Siciliane e la ditta "3EFFE s.r.l."**, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della 3EFFE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- 2) accoglie la domanda proposta dall'attore;
- 3) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la 3EFFE s.r.l., in solido, al pagamento in favore dello stesso, della complessiva somma di €. 450,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 4) condanna, altresì, il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la 3EFFE s.r.l., in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi €. 343,00, di cui €. 43,00 per le spese di contributo unificato, oltre IVA, cassa e rimborso spese generali come per legge, da



distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, Avv. Giuseppe Nuccio, che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso, oggi 30 giugno 2023 in Messina.

Il Giudice di Pace  
Avv. Antonella Sidoti



Messina, 8.12.2023

Avv. Giuseppe Nuccio  
Via Maddalena 128  
98123-Messina  
P. iva 02021610833  
C.F. NCCGPP67E18 P158B

Prospetto di parcella

Egr. Sig.  
Catania Giuseppe  
Via Monte Scuderi pal. 34  
98100-Messina-  
C.F. CTNGPP78P16F158L

OGGETTO: Causa: Chillemi Arturo / Consorzio Autostrade Siciliano

RIMBORSO SPESE	€.	43,00
ONORARIO		345,00
C.P.A. 4% su € 345,00		13,80
TOTALE FATTURA		401,80
BOLLO		2,00
TOTALE A PAGARE		403,80

Operazione senza applicazione dell'IVA e della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1.  
commi da 54 a 89, della legge 190/2014.  
Imposta di bollo da 2 Euro assolta sull'originale

**IBAN IT81W0306916500100000013503**

Solvete in Consorzio per le autostrade siciliano



STUDIO LEGALE

*Avv. Giuseppe Nuccio*

Messina, 8.12.2022

Pregato Sig.  
Avv. Santo Spagnolo

Oggetto: Sentenza n. 906/2023 del Tribunale di Pace di Messina, relativa alla causa Catania Giuseppe - Conorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Catania Giuseppe	
Capitale di cui in sentenza	450,00
Interessi legali	26,00
<b>Totale</b>	<b>476,00</b>


Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	343,00
Rimborso forfetario 15% su € 300,00	45,00
C.P.A. 4% su € 345,00	13,80
Imposta di bollo	2,00
<b>Totale</b>	<b>403,80</b>

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari, in sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban: IT086076011650000002718571

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban: IT81W0300916500100000013503

Allego prospetto di parcella  
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio



98123 MESSINA - Via Maddalena, 128 - Tel./Fax 090 663304 - Cell. 335 5238435

E-mail: avv.giuseppenuccio@gmail.com - PEC: avvgiuseppenuccio@puntopec.it